

I DIRITTI E LE TUTELE DELLE DONNE IMMIGRATE

Legge n. 91 del 5 Febbraio 1992
Decreto Legislativo n. 286 del 25 Luglio 1998 (Testo Unico)
DPR n. 394 del 31 Agosto 1999 (Regolamento Attuativo)
Legge n. 189 del 30 Luglio 2002

Le donne immigrate che, per ragioni di lavoro, di studio o ricongiungimento familiare, vivono nel nostro paese sono molte.

Questi brevi cenni nascono dall'esigenza di fornire alle stesse informazioni utili su: maternità, lavoro, ricongiungimenti familiari e protezioni sociali.

LA MATERNITA'

Alle immigrate madri o in stato di gravidanza, se sono lavoratrici dipendenti con regolare rapporto di lavoro, sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalle leggi 1204/1971 " Tutela delle lavoratrici madri " e 53/2000 " Disposizioni per il sostegno della maternità, della paternità, per il diritto alla cura, alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città ".

Se lavoratrici autonome, hanno diritto a quanto previsto dalla legge 546/1987.

Se collaboratrici domestiche, hanno diritto solo al congedo di maternità (5 mesi di astensione obbligatoria).

Non possono essere licenziate fino al 3° mese dopo il parto e hanno diritto all'assegno di maternità solo se hanno versato 6 mesi di contributi settimanali nell'anno precedente o un anno di contributi nel biennio antecedente l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.

Se non lavorano hanno diritto all'assegno di maternità solo se sono in possesso della carta di soggiorno.

L'assegno di maternità va richiesto presso il Comune di residenza.

Le immigrate irregolari in stato di gravidanza non possono essere espulse e hanno diritto gratuitamente alle cure ambulatoriali e ospedaliere durante la gravidanza e il parto presso una struttura del servizio sanitario nazionale e potranno avere un permesso di soggiorno fino al sesto mese di vita del bambino per cure mediche.

LAVORO

Le immigrate con regolare permesso di soggiorno e con regolare rapporto di lavoro subordinato hanno diritto all'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro in base al settore e alla categoria di appartenenza e usufruiscono delle leggi di parità e pari opportunità (legge 903/1977 e 125/1991) e degli stessi servizi garantiti alle cittadine italiane.

Possono convertire il permesso da lavoro subordinato in lavoro autonomo nonché svolgere attività lavorativa come socie lavoratrici di cooperativa.

Qualora le lavoratrici immigrate in possesso di soggiorno per lavoro subordinato perdano il posto di lavoro, anche per dimissioni, potranno iscriversi nell'elenco anagrafico presso i Centri per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi e hanno diritto all'indennità di disoccupazione o l'indennità di mobilità se hanno maturato i requisiti.

Possono essere inserite nell'elenco anagrafico presso i Centri per l'impiego anche le immigrate in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio e di formazione e svolgere attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali o 1040 ore nell'arco dell'anno.

Le immigrate con regolare permesso di soggiorno e iscritte nell'elenco anagrafico godono degli stessi diritti delle cittadine italiane in materia di avviamento al lavoro compreso l'avviamento nella Pubblica Amministrazione.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Le immigrate in possesso della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio o asilo politico possono chiedere il ricongiungimento con i propri familiari.

Il ricongiungimento può essere richiesto per:

- il marito se non sono legalmente separate;
- i figli minori di 18 anni (o con più di 18 anni totali) purchè a loro carico o a carico del marito;
- i genitori con più di 65 anni per motivi di salute purchè siano a loro carico e con nessun altro figlio nel paese di origine.

Per ottenere il ricongiungimento familiare occorre dimostrare di avere:

- un alloggio, in regola con i parametri della legge regionale sull'edilizia pubblica;
- un reddito annuo il cui minimo viene calcolato in base al numero dei familiari per cui si chiede il ricongiungimento. Per l'anno 2004 non doveva essere inferiore a € 4.783 per il ricongiungimento di un familiare, € 9.566 per il ricongiungimento di 2/3 familiari, € 14.349 per il ricongiungimento di un 4 o più familiari;
- un documento che attesti il grado di parentela.

I familiari a cui è stato concesso il ricongiungimento devono essere in possesso del visto di ingresso che viene rilasciato dal consolato italiano del paese di origine.

I familiari delle immigrate a cui è stato concesso il ricongiungimento, entro 8 giorni dall'arrivo devono richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, potranno svolgere lavoro subordinato o autonomo, iscriversi ai Centri per l'impiego, accedere all'assistenza sanitaria e frequentare corsi di formazione professionale o altri indirizzi scolastici.

I figli minori devono essere iscritti nel permesso di soggiorno della madre o del padre sino a 14 anni, dopo i 14 anni sarà loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. Al compimento di 18 anni avranno un permesso di soggiorno professionale per lavoro, studio o altro.

ASSISTENZA SANITARIA

Le immigrate con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, asilo politico e umanitario, per motivi familiari, etc, devono essere iscritte obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale e godono della stessa assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari, garantita ai cittadini italiani.

Le immigrate con permesso di soggiorno per motivi di studio possono versare al servizio sanitario nazionale un contributo annuale che dà il diritto di usufruire delle prestazioni sanitarie per sé e i familiari a carico.

Le iscrizioni al servizio sanitario nazionale devono essere effettuate presso l'Azienda Sanitaria Locale.

Le immigrate irregolari possono usufruire delle cure ambulatoriali o ospedaliere per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva rivolti agli stranieri temporaneamente presenti.

PROTEZIONE SOCIALE

Alle immigrate sottoposte con ricatto o violenza allo sfruttamento sessuale che intendono sottrarsi da tale condizione viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vengono inserite in un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Il permesso di soggiorno dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno e consente di svolgere lavoro subordinato e accedere ai servizi sanitari e ai corsi di formazione.

CARTA DI SOGGIORNO

La carta di soggiorno è un permesso di durata illimitata e può essere richiesta dalle immigrate regolarmente soggiornanti da almeno 6 anni oppure dalle immigrate che hanno un/una figlio/a o un marito italiano o comunitario residente in Italia e con il quale convivono.